

Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

Area Alberghiero-Economale e Provveditorato

Tel. 02.4029.7709

eddy.mandara@trivulziomail.it

Prot. 664/2019

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI
OCCORRENTE ALLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE AMMINISTRATE DALL’ASP IMMES E PAT DELLA DURATA DI
36 MESI**

CIG B0E70FA915

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente documento è la disciplina della *fornitura di ausili monouso ad assorbimento per incontinenti per adulti* (di seguito anche solo “Prodotti”), comprensiva dei servizi connessi, da destinarsi ai fabbisogni caratterizzanti l’attività assistenziale delle strutture socio sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT (di seguito anche Ente, Amministrazione o Stazione Appaltante), con riferimento alle esigenze dei pazienti ricoverati.

La fornitura verrà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, Decreto Legislativo 36/2023, a lotto unico, comprendente i prodotti descritti nell’allegato n. 1 “Specifiche tecniche di Capitolato” al presente Capitolato.

L’affidamento avverrà a lotto unico, in ragione della natura della commessa, avente ad oggetto prodotti ad alta standardizzazione con tecnologia e specifiche consolidate nel settore di riferimento, con carattere di serialità, secondo condizioni prestazionali definite in aderenza alle condizioni di mercato ed agli ineludibili standard normativi di settore, puntualmente declinate nel presente Capitolato e suoi allegati.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del Capitolato, avrà la durata di mesi 36 (trentasei) dall’effettivo inizio stabilito mediante provvedimento dell’ASP IMMeS e PAT e dal conseguente contratto d’appalto, che verrà stipulato decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, in ottemperanza all’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023.

L’Amministrazione potrà fruire, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, della proroga fino a mesi 6 (sei) dalla naturale scadenza del contratto, alle medesime condizioni di prezzi e modalità di espletamento della fornitura offerta, fatte salve rideterminazioni a condizioni economiche migliorative per l’Amministrazione e comunque per il tempo necessario all’aggiudicazione di nuovo contratto, fermi i limiti di valore previsti *ex lege*. In ogni caso, l’eventuale rideterminazione del termine di vigenza del rapporto negoziale, è subordinato all’adozione di specifico provvedimento dell’Amministrazione, reso esecutivo ai sensi di legge.

ART. 3 - VALORE DELLA FORNITURA

L’importo presunto complessivo a base d’asta della fornitura per 36 mesi, calcolato sulla base dei fabbisogni stimati e dei prezzi a base d’asta dei singoli prodotti, è pari a € 2.135.428,04 (oltre IVA al 4%).

L’importo di cui sopra è stato individuato, secondo i dati quantitativi di fabbisogno presunto ed i prezzi dei singoli prodotti a base d’asta, come dettagliati nell’all.to 2 “Tabella di sintesi fabbisogni e valori a base d’asta” al presente Capitolato.

Il corrispettivo della fornitura deve intendersi onnicomprensivo, includendo tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato speciale ed altri atti di gara, nonché tutte le attività connesse all’esecuzione della fornitura e, comunque di ogni componente prestazionale necessaria per l’esatto adempimento contrattuale, tenuto conto che tutte le prestazioni dedotte in appalto costituiscono oggetto essenziale della commessa ai sensi di legge e codice civile.

A titolo meramente esemplificativo, s’intendono ricomprese nel prezzo offerto le spese di trasporto, consegna, imballo e qualsiasi altro contributo o spesa riferiti alle attività oggetto di Appalto.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi presunti richiesti.

Tutti i corrispettivi sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini,

alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Non è prevista la suddivisione della gara in lotti.

La presente procedura è fondata sul principio della presupposizione, in conseguenza del quale i dati concernenti i volumi della fornitura sono indicativi e sono stati stimati al fine di consentire alla Ditta concorrente di formulare appropriatamente la propria offerta, del ch  i quantitativi da fornire indicati nel succitato allegato 2 potranno variare in aumento o diminuzione nel corso del periodo contrattuale, nei modi e termini di legge, a seconda delle effettive esigenze della Stazione Appaltante.

Nell'allegato n. 2 sono anche riportati distintamente i prezzi unitari e complessivi a base d'asta, essendo richiesto al concorrente di indicare nell'offerta economica la percentuale di sconto unico che intende apportare ai prezzi base d'asta, che dovr  essere unica ed identica per tutti gli articoli della procedura.

Relativamente alla fornitura in oggetto, la Stazione Appaltante si riserva la facolt  nel corso del periodo contrattuale:

- a) di estendere la fornitura appaltata a favore di nuove strutture o per forniture complementari, dandone preavviso alla ditta aggiudicataria con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo;
- b) di sospendere o ridurre la fornitura appaltata presso strutture, dandone preavviso alla ditta affidataria con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, nel caso di ridimensionamento delle attivit  istituzionali dell'Ente.

L'appalto   finanziato con risorse aziendali a bilancio.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

I Prodotti da fornire devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel presente Capitolato e nell'allegato n. 1 "Specifiche tecniche di Capitolato".

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la Stazione Appaltante ha definito le specifiche tecniche ai sensi dell'art. 79 D. Lgs. e dell'allegato II.5.

Nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovr  allegare all'offerta economica apposita dichiarazione nonch  documentazione idonea a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sar  valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Il difetto dei requisiti riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

I Prodotti devono rispettare, pena l'esclusione del concorrente, i requisiti di cui al presente paragrafo e segnatamente:

- essere rispondenti alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche, nonch  rispettare tutti i requisiti tecnici, indicati per ciascuna tipologia di prodotto all'all.to. 1 al presente atto '*Specifiche tecniche di Capitolato - Tipologie ausili e relative caratteristiche tecniche essenziali*';
- rispondere ai requisiti e a tutte le caratteristiche di cui all'allegato 1 – elenco n. 2 – del Decreto Ministero della sanit  27/08/1999, n. 332, noto anche come "Nomenclatore Tariffario";
- essere dotati di Marcatura CE di conformit  ai sensi del Consiglio - Regolamento della comunit  Europea 05/04/2017, n. 2017/745/UE, concernente i dispositivi medici ed in ottemperanza al Decreto legislativo 05/08/2022, n. 137;
- essere classificati come Dispositivi medici;

- essere pienamente corrispondenti a tutte le disposizioni legislative in materia di sensibilizzazione cutanea;
- essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i Prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata della Fornitura;
- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio;
- essere conformi e rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti per le forniture di ausili per incontinenza, di cui al Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015 e suo allegato essenziale n. 2.

Qualora, nel corso della validità della Fornitura, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai Prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei Prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di Prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosi garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

La ditta concorrente, a pena di esclusione dalla gara, dovrà indicare in sede di offerta economica, accanto alla relativa quotazione, lo specifico prodotto offerto.

Altresì, dovrà presentare in sede di offerta economica la seguente documentazione:

- schede tecniche, in lingua italiana, di tutti i prodotti offerti, attestanti la sussistenza di tutti i requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del presente Capitolato;
- certificati di conformità rilasciati da un laboratorio accreditato da Accredia/SINAL (Ente Unico Nazionale di Accreditamento) o da un ente che rientra negli accordi internazionali di mutuo riconoscimento con l'organismo nazionale e compreso negli elenchi dell'EA (European Cooperation for Accreditation) o dell'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), scelto dalla ditta concorrente in relazione alle seguenti analisi di laboratorio (D.M. 332 del 27/08/99), che attestino la rispondenza e la conformità delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto rispetto a tutti i prodotti indicati nell'allegato 1 al presente Capitolato, come definiti dalla Stazione Appaltante a norma del presente atto e suoi allegati essenziali.
- Dichiarazione, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti che gli ausili oggetto di fornitura rispondono ai requisiti e a tutte le caratteristiche di cui all'allegato 1 – elenco n. 2 – del DM 332/1999 e ss.mm.ii, noto anche come "Nomenclatore Tariffario", e che sono conformi alla vigente normativa nazionale e sovranazionale di riferimento e sono a marchio CE, nonché rispettano i criteri minimi ambientali (C.A.M.) per le forniture di ausili per l'incontinenza, di cui al D.M. 24 Dicembre 2015 e suoi allegati.

Rimane inteso che il primo classificato in graduatoria s'impegna a presentare e consegnare, entro 7 giorni dalla formulazione della stessa, una campionatura gratuita di 50 pezzi di tutti i prodotti offerti in sede di gara, di cui, in contraddittorio, il 50% del fornito sarà testato in reparto e il restante 50% sarà tenuto quale controcampione firmato dalla stazione appaltante e dal fornitore, da utilizzare in sede di analisi per qualunque *claim* dovesse insorgere.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEL CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Per tutto ciò che concerne il confezionamento primario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia e formato in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di Prodotto offerto, il Fornitore dovrà garantire:

- a) la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;
- b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il numero minimo di pezzi del confezionamento primario per ciascuna tipologia di Prodotto corrisponderà a quello dichiarato dal Fornitore aggiudicatario ed approvato dalla Stazione Appaltante, fermo restando che il Fornitore dovrà prevedere confezionamenti primari che consentano di rispettare le frequenze di consegna previste.

Nel corso di validità del Contratto non saranno ammesse modifiche del confezionamento primario dichiarato dal Fornitore in sede di aggiudicazione.

Il confezionamento primario e l'imballaggio (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per agevolare il trasporto) devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge e saranno a carico del Fornitore ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

All'atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Ente e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei Prodotti.

Tutti i Prodotti dovranno presentare, impresso sul prodotto stesso e/o sulla confezione primaria e/o sulla confezione secondaria, il codice identificativo del lotto di produzione in modo tale da assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto dal mercato in caso di accertati difetti di produzione.

Inoltre, le confezioni primarie dei Prodotti dovranno riportare l'indicazione del codice EAN (detto anche "codice a barre") o del codice PARAF, il lotto di produzione, il nome commerciale, la tipologia di ausilio, il formato ed il quantitativo totale contenuto nella confezione, nonché la simbologia prevista per la corretta conservazione dei Prodotti stessi.

Devono essere ben riportate sull'imballaggio tutte le indicazioni utili all'individuazione delle confezioni contenute e dei relativi Prodotti, nonché i riferimenti del Fornitore e le istruzioni idonee ad evitare il deterioramento dei Prodotti stessi. Il Fornitore potrà, alternativamente, applicare sull'imballaggio una copia del documento di trasporto o del verbale di consegna allegato, contenente le suddette indicazioni.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. Si precisa, inoltre, che ogni Prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

Si precisa inoltre che l'altezza dei bancali dei prodotti in questione, che dovranno essere consegnati nelle strutture, non dovrà superare le spalle di una persona di media altezza (indicativamente m. 1,50); quanto precisato, in riferimento alla "Valutazione dei rischi per movimentazione manuale dei carichi secondo metodo Niosh", in particolare per l'Istituto Frisia di Merate, che ha rilevato come "alto rischio (rosso)" l'attività di presa dall'alto delle confezioni di prodotti al momento dello "sbancamento" degli stessi e per poter permettere la consegna dei bancali presso il magazzino economale la cui altezza eccessiva rende impossibile il transito dalle

porte del magazzino.

ART. 6 - SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei Prodotti. Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Prodotto offerto in sede di gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato, domenica e festività.

6.1. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i Prodotti oggetto di ciascuna richiesta di consegna entro il termine perentorio di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordine di fornitura, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Ente.

Ricevuta la richiesta di consegna il Fornitore dovrà darne riscontro all'Ente, comunicando la data di consegna prevista che dovrà comunque rispettare il termine massimo sopra stabilito, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Non sono ammesse consegne parziali di quanto oggetto della richiesta di consegna, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Ente.

La consegna dovrà essere effettuata al Magazzino delle singole Strutture di destinazione, intendendo per magazzino il locale utilizzato dall'Ente per lo stoccaggio dei Prodotti, secondo quanto indicato nella richiesta di consegna.

I luoghi di consegna per le Strutture destinatarie della fornitura sono individuati come segue:

- **Per il Pio Albergo Trivulzio (PAT) – (comprese la RSA di Via Fornari, 19 – Milano, le RSA Bezzi 1 e 2 di Viale Bezzi n. 12 – Milano)** presso il Magazzino Economale del Pio Albergo Trivulzio - sito in Viale Bezzi n. 10 – 20146 Milano, dalle ore 8.30 alle ore 12.00. (Referente Magazzino: Sig. Emanuel Alberini (tel. 02.4029.602 – 02.4029.443);
- **Per l'Istituto Geriatrico G. e C. Frisia di Merate (LC)** presso il Magazzino Economale sito in Via Don Gnocchi, 4 – 23807 Merate (LC), con accesso da Via degli Alpini, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 – (Responsabile: dott.ssa Miriam Perego 039/9991.654).

In sede di consegna non potranno essere utilizzate attrezzature dell'ASP IMMeS e PAT, né il Fornitore potrà usufruire di personale interno dell'Ente.

Qualora, nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, si verificassero, opportunamente documentati o certificati da operatori competenti, casi di manifestazioni allergiche o di intolleranza nei confronti dei Prodotti, il Fornitore avrà l'obbligo di garantire la fornitura mediante consegna di Prodotti alternativi di propria produzione o la consegna di prodotti di altre aziende sul mercato, previa condivisione con l'Ente e relativa autorizzazione da parte di quest'ultimo e senza alcuna variazione od aggravio dei prezzi.

6.1.1. VERBALE DI CONSEGNA

Per ogni consegna effettuata presso l'Ente, il Fornitore dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia: una per il Fornitore ed una per l'Ente.

Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- i riferimenti relativi alla procedura di gara presupposta;
 - i dati relativi all'Ente ed alla Struttura presso cui deve essere effettuata la consegna;
 - il numero di protocollo e la data di ricezione della richiesta di consegna;
 - la data dell'avvenuta consegna;
 - l'elenco dettagliato dei Prodotti consegnati, con identificazione della tipologia e delle rispettive quantità.
- Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto "Verbale di Consegna"; anche in tal caso il documento dovrà essere sottoscritto da tutte le parti coinvolte, e, per il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato al trasporto dei Prodotti. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna dei Prodotti. In ogni caso, l'Ente si riserva di accertare l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati e la loro corrispondenza con quanto previsto anche in un successivo momento.

6.1.2. RESI

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per tipologia di ausilio, formato, taglia, integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa (numero di Prodotto in eccesso) tra quanto richiesto con la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in seguito alla consegna, l'Ente invierà una comunicazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso, fatta salva ogni più grave conseguenza a carico del fornitore riferita all'inadempimento.

Ricevuta la comunicazione di contestazione per reso, il Fornitore dovrà provvedere, entro i termini quivi declinati, al ritiro e contestuale sostituzione (in caso di difformità qualitativa), al solo ritiro (in caso di difformità quantitativa) dei Prodotti oggetto di reso.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro e/o sostituzione (laddove necessaria) dei Prodotti non conformi e/o in eccesso, il Fornitore dovrà redigere un apposito "Verbale di Reso", contenente:

- le informazioni indicate per il Verbale di Consegna;
- la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso);
- la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i Prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Si precisa che l'Ente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai Prodotti in conseguenza della giacenza presso le sedi e domicili, salvo i casi di dolo o colpa grave.

6.1.3. RITIRO DEI PRODOTTI CON DIFFORMITÀ

In caso di difformità qualitativa, il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i Prodotti non conformi, concordando con l'Ente stesso le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione.

Inoltre, se entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei Prodotti non conformi, l'Ente potrà procedere all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto dei Prodotti al dettaglio, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del Prodotto consegnato non conforme ed il costo sostenuto al dettaglio per l'acquisto di un prodotto equivalente a quello che doveva essere consegnato.

In caso di difformità quantitativa, il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente, entro 10

(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i Prodotti in eccesso, concordando con l'Ente stesso le modalità del ritiro.

Superato il limite massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso, l'Ente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Ente per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'Ente.

6.1.4. INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali ed eccezionali di rotture di stock del Prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione formale all'Ente. Nella predetta comunicazione il Fornitore dovrà indicare:

- la data a partire dalla quale non potrà essere garantita la consegna del prodotto;
- il prodotto che temporaneamente sostituirà il prodotto in temporanea indisponibilità;
- il prezzo a cui verrà fatturato il prodotto in sostituzione, che dovrà essere equivalente al prodotto sostituito e recare un prezzo pari al prezzo offerto per il prodotto momentaneamente indisponibile ridotto del 5,00%.

Ogni variazione temporanea ed eccezionale di Prodotto, dovrà comunque essere approvata dalla Stazione Appaltante. In difetto di approvazione, l'Ente si riserva ogni azione a propria tutela, anche in punto di esecuzione in danno.

A seguito della comunicazione del fornitore e della necessaria approvazione, le consegne del prodotto temporaneamente indisponibile previste nei 20 (venti) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiute regolarmente ma sostituendo il prodotto indisponibile con il prodotto indicato nella comunicazione.

Decorsi i predetti termini, l'Ente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, effettuando l'acquisto al dettaglio ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun anno di contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

In ogni caso si verifichi indisponibilità di prodotto non temporanea il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione all'Ente.

Alla risoluzione dell'indisponibilità temporanea del Prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Ente.

Inoltre, tutti i casi di indisponibilità non temporanea dei Prodotti (e/o di impossibilità della fornitura dei Prodotti) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione dei Prodotti a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione dei Prodotti;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione dei Prodotti a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;

- ulteriori eventuali rotture di stock rispetto a quanto precipuamente previsto con riferimento a tale fattispecie;

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali l'Ente procederà a risolvere il contratto, fatta salva la facoltà di accettare da parte del Fornitore l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

In ogni caso si verifichi indisponibilità di prodotto non temporanea il Fornitore dovrà pertanto darne immediata comunicazione all'Ente, con formalizzazione di proposta in sostituzione da sottoporre all'Ente, nei termini di cui al precedente capoverso.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del Prodotto, da ritenersi perfezionata con la relativa approvazione dell'Ente, il Fornitore dovrà presentare:

- i referti rilasciati da uno o più Laboratori accreditati SINAL, comprovanti il possesso dei requisiti tecnici;
- la scheda tecnica attestante tutte le caratteristiche del Prodotto sostitutivo;
- dichiarazione di rispondenza alle normative vigenti al momento della sostituzione, ivi compreso rispetto dei C.A.M. vigenti.

La fornitura del Prodotto in sostituzione sarà effettiva solo a seguito della formale accettazione del nuovo Prodotto da parte dell'Ente, accettazione che verrà pronunciata solo a seguito del superamento delle verifiche sulla sussistenza delle predette caratteristiche tecniche e funzionali.

La fornitura del nuovo Prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo e alle stesse condizioni giuridiche e prestazionali convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, L'Ente avrà comunque facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

6.2. ASSISTENZA ALLA FORNITURA E SERVIZIO DI CONTATTO TELEFONICO

Alla data di attivazione del contratto, il Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di contatto telefonico, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e PEC.

Il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail e PEC devono essere comunicati alla stipula del contratto.

Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, anche non consecutive, distribuite nelle seguenti fasce orarie:

- Mattino: dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- Pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Il servizio telefonico dovrà, infatti, consentire all'Ente di:

- richiedere e ricevere informazioni sulle forniture e i servizi oggetto del contratto;
- richiedere e ricevere chiarimenti sulle richieste di consegna e sui modi e tempi di consegna, secondo quanto prescritto a Capitolato;
- richiedere e ricevere chiarimenti ed informazioni relative allo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Il servizio telefonico dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile della fornitura e con il Collaboratore scientifico.

6.3. REFERENTI DI COMMESSA DEL FORNITORE

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della fornitura e un Collaboratore scientifico, identificati contestualmente alla stipula del contratto.

In caso di sostituzione di tali figure, nel corso del contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Ente, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della fornitura e/o del Collaboratore scientifico designati in sostituzione.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:

- essere il referente di commessa per la Stazione Appaltante;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- essere costantemente in contatto con il Collaboratore scientifico;
- gestire le eventuali segnalazioni di disservizi provenienti dall'Ente.

Il Collaboratore scientifico dovrà essere in grado di:

- fornire, anche presso le sedi dell'Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere clinico, nonché le caratteristiche tecniche, relative ad ogni singolo Prodotto;
- fornire qualunque tipologia di informazione che supporti l'Ente nell'utilizzo operativo quotidiano di ogni singolo Prodotto;
- programmare giornate di addestramento strategico per informazioni e per la formazione dell'utilizzo degli ausili, nonché essere a disposizione dell'Ente, ogni qualvolta occorra un intervento in tempi successivi;
- essere disponibile, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello di fornitura, a sperimentare ulteriori ausili a richiesta dell'Ente.

Il Fornitore si obbliga a garantire, nel contesto dei servizi accessori di fornitura, un monte ore minimo di formazione presso le Strutture dell'ASP IMMeS e PAT con proprio personale qualificato, in numero non inferiore a n. 100 ore, secondo protocollo operativo di appropriatezza e di garanzia di ottimale start up della commessa, d'intesa con la team leader operativa di commessa dott.ssa Maria Teresa Vitale, da definirsi entro 15 giorni dall'avvio dell'appalto.

ART. 7 - VISITE E VERIFICHE

Per l'intero periodo di vigenza del contratto, l'Ente ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e funzionali dei Prodotti consegnati con le caratteristiche dello specifico ausilio offerto dal Fornitore in sede di gara, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino, per ciascuna delle specifiche caratterizzanti il Prodotto, difformità con le caratteristiche descritte in sede di C.S.A. e suoi allegati, nonché indicate in sede di offerta dal Fornitore.

Al positivo completamento delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale.

La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche e funzionali dei Prodotti consegnati con quelli indicati in sede di offerta dal Fornitore dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso dei Prodotti, consegnati e non ancora utilizzati e dei Prodotti sottoposti a verifica, fatta salva ogni ulteriore e più grave azione a tutela dell'Ente in ragione dell'inadempimento.

Il mancato rispetto delle prescrizioni prestazionali di cui al presente Capitolato Speciale e suoi allegati, comporta l'applicazione delle penali stabilite all'art. 8 che segue.

Al fine di monitorare il grado di soddisfazione dell'Ente rispetto all'espletamento delle attività oggetto del contratto, quest'ultimo si riserva la facoltà di effettuare, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione. A titolo meramente indicativo e non

esaustivo, tali indagini potranno avere ad oggetto anche i servizi connessi alla fornitura, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- livelli del servizio di trasporto e consegna,
- grado di apprezzamento del servizio telefonico,
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Responsabile della fornitura,
- grado di apprezzamento del servizio erogato dal Collaboratore scientifico.

ART. 8 – PENALI

In caso di inadempimento, è riconosciuta in capo all'ASP IMMES E PAT la facoltà di applicare al Fornitore, previa contestazione di addebito con comunicazione scritta, per i sotto riportati profili le seguenti penali:

- penale di € 200,00 (duecento) in caso di ritardo nella consegna della fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto ai termini massimi di cui a Capitolato, per ogni giorno di ritardo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. La ditta decade dal diritto di beneficiare delle cause di forza maggiore qualora non proceda alla notifica delle stesse a mezzo PEC entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione dell'ordine;
- penale di € 200,00 (duecento) in caso di ritardo rispetto ai termini massimi di cui a Capitolato nella sostituzione dei prodotti non rispondenti ai requisiti contrattuali, per ogni giorno di ritardo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno;
- penale di € 500,00 (cinquecento) in caso di non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli individuati in sede di offerta, fatte salve formali autorizzazioni preventive da parte dell'Amministrazione, ferme ulteriori misure di tutela da parte della Stazione Appaltante in dipendenza dalla gravità della difformità riscontrata;
- penale di € 500,00 (cinquecento) in caso di non conformità tra la merce consegnata e la dichiarazione riportata sulla bolla di accompagnamento.

L'applicazione delle penali non pregiudica altresì eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito.

Le penali di cui sopra vengono raddoppiate in caso di seconda recidiva.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'ASP IMMES e PAT potrà pertanto rivalersi, anche a titolo compensativo, in qualsiasi momento sulla cauzione prestata e/o sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Le trattenute o le penali saranno applicate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, precedute da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante PEC, alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

La Stazione Appaltante, acquisite le eventuali controdeduzioni formulate dall'aggiudicatario, si determinerà nel senso di accoglierle o rigettarle, con conseguente applicazione esecutiva delle penali.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I pagamenti, accertata la piena regolarità della fornitura, avverranno a 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, purché non vi siano motivi ostativi, ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 09.11.2012.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture, una per ogni struttura, che dovranno essere trasmesse in formato elettronico ed intestate all'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stellite e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMES e PAT) – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Codice Fiscale e Partita IVA: 04137830966, specificando la sede di consegna della merce (Pio Albergo Trivulzio o Istituto Frisia di Merate).

Solo le bolle di consegna faranno fede dell'effettiva data di consegna dei beni e dovranno essere sottoscritte dal Responsabile della struttura destinataria o suo incaricato al ricevimento della merce. Anche le bolle di consegna dovranno essere intestate come le fatture.

Split Payment

La legge 23 dicembre 2014 n. 90 ha introdotto lo *Split Payment* che ha modificato il DPR n. 633/72 disciplinante l'applicazione dell'IVA, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino il pagamento delle fatture per la cessione dei beni e la prestazione di servizi dei fornitori versando l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo le fatture dovranno riportare la seguente dicitura:

“L'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72”.

Dal 31.03.2015, vi è inoltre l'obbligo della fatturazione elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture all'ASP IMMeS e PAT è il seguente: UF7CN6.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Economico-Finanziario dell'Ente.

Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 – conversione in legge del Decreto Legge n. 187/2010: Legge n. 217 del 17 dicembre 2010).

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ASP IMMeS e PAT, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dall'ASP IMMeS e PAT, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.

La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione con lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC. L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario.

ART. 10 - OBBLIGHI CONTRATTUALI RELATIVAMENTE ALLE NORME DI SICUREZZA

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi connessi alle vigenti normative in materia di sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Tutti gli articoli proposti della presente fornitura dovranno essere rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.

L'OE aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare

riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste.

L'OE aggiudicatario dovrà dimostrare il rispetto delle seguenti clausole:

- le parti saranno tenute al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le Strutture e i locali della S.A.;
- l'Appaltatore dovrà far capo al RUP per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
- l'attività svolta dall'Appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica del RUP, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente, ogni anomalia connessa alle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro che si dovesse verificare nell'ambito del servizio;
- l'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al RUP, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'OE aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore concorrente/aggiudicatario si impegna ad assolvere gli obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 come modificato dall'art. 16 D.Lgs. 106/09, con il RUP della Stazione Appaltante.

In caso di RTI o Consorzi la documentazione dovrà essere compilata singolarmente da ogni componente.

Si rammenta che, con riguardo al presente appalto, i costi della sicurezza derivanti da possibili 'interferenze' sono pari ad € 0,00 (zero).

Resta fermo che il Concorrente dovrà indicare nel documento relativo all'Offerta Economica i propri costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività aziendale.

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si precisa che, relativamente ai costi della sicurezza, le ditte concorrenti dovranno dichiarare ed indicare i costi aziendali propri della sicurezza (IVA esclusa) da distinguersi rispetto a quelli da rischi interferenti (pari a zero); a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi per formazione/informazione del personale, i costi per sorveglianza sanitaria, i costi per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), ecc.

ART. 11 - REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEL FORNITORE.

Nell'espletamento dell'appalto, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale in numero sufficiente a garantire la regolarità delle forniture, sia all'interno degli stabilimenti produttivi che presso le Strutture da servire. E' fatto obbligo al Fornitore di dotare il proprio personale adibito al servizio di consegna di cartellino identificativo riportante la fotografia, i dati anagrafici (ossia nome e cognome) e la mansione specifica del dipendente.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ai suoi dipendenti, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento della fornitura. Per la copertura dei danni a

persone e/o cose derivanti dall'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali di cui sopra, dovrà essere stipulata una polizza assicurativa, con un massimale per sinistro di € 1.000.000,00 ed una validità non inferiore alla durata della Commessa. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla sottoscrizione del contratto.

La Società Assicuratrice deve obbligarsi, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi dell'attività tipizzante l'appalto e descritta in polizza.

ART. 13 - INADEMPIENZA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora da controlli effettuati si riscontrassero inadempienze di qualsiasi natura alle prescrizioni del presente Capitolato, queste verranno contestate all'aggiudicataria che avrà la possibilità di contro dedurre entro 7 giorni.

Con l'accettazione delle controdeduzioni l'Azienda decide anche quale penale debba applicarsi a norma del precedente art. 8.

In presenza di controdeduzioni non accettate, di conferma alle inadempienze riscontrate o di ripetute mancanze o violazioni da parte dell'aggiudicataria nelle forniture, l'Azienda ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), salvo che ritenga di limitarsi ad una diffida valutando la gravità dell'inadempimento anche alla luce del precedente comma.

Costituisce motivo di applicazione della clausola risolutiva espressa, ferme le generali previsioni del D.Lgs. 23/2023, il verificarsi dei seguenti casi:

- motivo di interesse pubblico;
- frodi;
- cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti a seguito di pignoramenti a carico dell'aggiudicatario;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso di utilizzo dei prodotti non conformi alle normative vigenti in materia oggetto della fornitura e/o non rispondenti a quanto formalizzato in sede di offerta.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

In qualsiasi momento l'Azienda può chiedere le risoluzioni del contratto avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 c.c., ferme le generali previsioni del D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione della fornitura. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Aggiudicataria di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Aggiudicataria unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, D. Lgs 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

ART. 17 - CONVENZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 488/99 ED ART. 62 e ss D.LGS. 36/2023

Qualora nel corso del presente contratto il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), nonché le soluzioni approvvigionamentali processate dalla Centrale di Committenza Regionale – Azienda Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti SpA (ARIA S.p.A.), comprendessero fornitura idonea ad assicurare lo specifico fabbisogno della Stazione Appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi relativi alla fornitura in oggetto, se meno remunerativi (rispetto ai prezzi CONSIP/ARIA), agli importi praticati nell'ambito delle convenzioni di cui alla succitata legge.

Ove il fornitore non garantisca tale adeguamento, è immediata facoltà della Stazione Appaltante accedere alle nuove condizioni convenzionali, con conseguente necessità ed anticipata cessazione del contratto in essere.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che potessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Milano.

ART. 19 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, inerenti al contratto sono a carico dell'Aggiudicataria, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'ASP IMMeS e PAT appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 oltre IVA. L'ASP IMMeS e PAT appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 20 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, alle norme del codice civile.

Il RUP

Dirigente Responsabile

dell'Area Provveditorato e Contratti

(dott. Ugo Ammannati)

Allegati:

1. Specifiche tecniche di Capitolato - Tipologie ausili e relative caratteristiche tecniche essenziali
2. Tabella sintesi fabbisogni e valori a base d'asta.

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.